

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

119° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 7
AYALA, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.</i>	4
PREIONI (<i>Lega Nord-per la Padania indip.</i>)	2, 6

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

PREIONI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Ministro di grazia e giustizia ha presentato in data 11 settembre 1996 al Senato un disegno di legge (atto Senato n. 1245) per conferire «delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado»;

che tale disegno di legge, unitamente al disegno di legge n. 399 presentato dall'interrogante in data 16 maggio 1996 ed intitolato «Istituzione del giudice unico di prima istanza», è attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato, in corso di esame nella fase regolamentare definita di «discussione generale»;

che il relatore Iuliano, in sede di Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio del 26 novembre 1996, si è pronunciato come segue: «La Commissione bilancio è chiamata in primo luogo a valutare se da tali disegni di legge derivino o meno variazioni di spesa o di entrate, ai fini della loro iscrizione all'ordine del giorno durante la sessione di bilancio. In proposito, si fa presente che il disegno di legge governativo attribuisce una delega al Governo per la ristrutturazione degli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico, con la soppressione dell'ufficio del pretore. A riguardo, si segnala che la relazione al disegno di legge si limita ad asserire che dall'iniziativa non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, ma sul punto occorrerebbe acquisire più puntuali conferme da parte del Tesoro ed eventualmente inserire un apposito criterio direttivo della delega. Le stesse considerazioni valgono anche per il disegno di legge di iniziativa parlamentare, che prevede, fra l'altro, la soppressione del giudice di pace»;

che il sottosegretario Macciotta, intervenendo nella stessa seduta della Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio ha dichiarato «di essere favorevole all'inserimento di un criterio direttivo della delega volto ad escludere oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato»;

che nel corso della discussione generale in Commissione giustizia, nella seduta del 17 dicembre 1996, il senatore Meloni ha sostenuto che «nei disegni di legge in esame non si comprende a sufficienza la collocazione e il funzionamento dei giudici di secondo grado, permanendo il ri-

schio di obbligare gli utenti della giustizia a recarsi in sedi territorialmente molto lontane dalle loro residenze»;

che il senatore Bertoni, sempre nella stessa seduta, ha chiesto di «acquisire dal Governo, prima di prendere qualsiasi decisione in materia, un elenco completo delle preture, dei tribunali e delle corti d'appello esistenti sul territorio nazionale, nonchè il quadro organico dei magistrati ad essi assegnati» e lo scrivente, associandosi alle richieste del senatore Bertoni, ha domandato al rappresentante dell'Esecutivo (senatore Ayala) «di fornire anche il quadro degli uffici giudiziari che risulterebbe a seguito della completa attuazione del provvedimento in discussione» e ha ritenuto inoltre indispensabile «avere precise informazioni sui costi che la riforma in discussione farà gravare sul bilancio pubblico»;

che nella medesima seduta il sottosegretario Ayala ha sostenuto che «riguardo alla richiesta del senatore Bertoni in merito alla mappa degli uffici giudiziari, il Governo sarà in grado di fornire un quadro della situazione attuale»; ha ritenuto invece «in merito alla richiesta del senatore Preioni, che sia prematuro prefigurare il quadro futuro degli uffici giudiziari poichè tale materia è appunto l'oggetto della delega, pertanto il quadro sarà chiaro una volta che tale delega sarà esercitata dal Governo»;

che nella relazione allegata alla presentazione del disegno di legge n. 1245 il Ministro proponente ha dichiarato: «Non si provvede a redigere la relazione tecnica in quanto dall'iniziativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

si chiede di sapere:

sulla base di quali informazioni date dal Ministero di grazia e giustizia al Ministero del tesoro, la Ragioneria generale dello Stato abbia potuto riferire «informalmente» alla Commissione bilancio del Senato indicazioni per la formazione del parere reso dalla Sottocommissione per i pareri in data 26 novembre 1996 alla Commissione giustizia del Senato;

quale sia il «disegno» del Governo circa le impugnazioni delle sentenze di primo grado, attualmente di competenza del tribunale, con riferimento al presumibile ampliamento della mole di lavoro gravante sulle corti d'appello, quale intenzione abbia circa le proposte di istituzione di nuove corti d'appello e di nuove sezioni distaccate di corti d'appello e se ciò non comporti costi ed oneri a carico dei contribuenti che il Ministro di grazia e giustizia dovrebbe far conoscere ai parlamentari che si accingono ad esaminare il disegno di legge n. 1245;

se il Ministro di grazia e giustizia, prima di redigere il disegno di legge di istituzione del giudice unico di primo grado, abbia consultato le rappresentanze dell'Avvocatura, ed in particolare del Consiglio nazionale forense e dell'organismo unitario dell'Avvocatura e con quale esito.

(3-02391)

(Già 4-03500)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, l'interrogazione all'ordine del giorno di oggi ha l'identico contenuto dell'interrogazione a risposta scritta 4-03500 presentata dal senatore Preioni nella seduta del 18 novembre 1996.

L'interrogazione è in parte superata dalla avvenuta approvazione della legge di delega e del decreto legislativo n. 51 del 1998. Il testo di questo provvedimento fu peraltro predisposto dal Ministero dopo ampie consultazioni di tutte le parti interessate, comprese le rappresentanze della classe forense.

Ritengo tuttavia di individuare nella preoccupazione dell'impatto che l'attuazione della riforma del giudice unico potrebbe avere sul carico di lavoro delle corti d'appello e nella questione degli oneri di spesa che l'attuazione della riforma potrebbe comportare, le questioni ancora attuali.

Quanto alla prima questione il problema del possibile aggravio di lavoro delle corti d'appello è stato attentamente valutato nel progetto sugli organici dei magistrati elaborato dalla competente direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura. In tale progetto, è stato aumentato l'organico delle corti d'appello quando lo si è ritenuto necessario, con contestuale riduzione di quello di altri uffici del medesimo distretto.

Inoltre è in corso di elaborazione un disegno di legge delega che consenta al Governo l'istituzione di nuovi tribunali o l'accorpamento di quelli esistenti nonché la possibilità di istituzione anche di nuove corti d'appello.

In merito alla seconda questione, la competente direzione generale degli affari civili ha rappresentato quanto segue.

Com'è noto principio cardine della legge delega istitutiva del giudice unico è quello stabilito alla lettera *q*), del comma 7 dell'articolo 1, secondo il quale la redistribuzione degli uffici giudiziari non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Questo non significa ovviamente che la riforma non avrà costi, ma impone che a tali costi si dovrà provvedere con i normali stanziamenti di bilancio e con le economie derivanti da una più funzionale organizzazione e da una migliore ripartizione delle risorse.

Indubbiamente, infatti, l'attuazione della riforma comporterà interventi che riguarderanno l'edilizia giudiziaria e le strutture mobiliari degli uffici interessati. Per quanto attiene all'edilizia giudiziaria si ritiene che l'obiettivo possa essere raggiunto perchè – in linea generale – gli interventi in tale settore sono posti dalla legislazione vigente a carico dei comuni (legge n. 392 del 1941) ai quali compete sia il reperimento degli immobili da destinare agli uffici giudiziari, sia la gestione e manutenzione degli stessi.

Occorre peraltro precisare che i comuni per realizzare gli interventi di loro competenza diversi dalla mera manutenzione ordinaria (acquisto e costruzione di immobili, ristrutturazioni, ampliamenti e manutenzione straordinaria) sono ammessi a fruire di finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Premesso che con la citata legge sono stati messi a disposizione presso la Cassa depositi e prestiti i fondi relativi ne consegue che – nei limiti della residua attuale disponibilità di tali fondi – è possibile finanziare gli interventi di competenza comunale senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio statale.

Per quanto attiene invece agli uffici giudiziari che hanno sede in immobili demaniali – ricordato che la competenza ad effettuare interventi edilizi di straordinaria manutenzione spetta a questa direzione generale, con onere a carico del capitolo 7001 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia – gli interventi saranno limitati nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e tenuto conto del fatto che sarà possibile beneficiare delle risorse che si renderanno disponibili in conseguenza delle economie conseguenti a loro volta alle soppressioni delle sezioni distaccate di pretura presso le quali non saranno correlativamente istituite sezioni distaccate di tribunale.

Per le opere di manutenzione ordinaria e per le spese inerenti alla gestione ordinaria degli immobili (luce, gas, locazioni, eccetera), la competenza a sostenerne gli oneri è attribuita – sempre in ossequio alla legge n. 392 del 1941 – ai comuni.

Le amministrazioni comunali infatti anticipano le relative spese che, se riportate l'anno successivo nell'apposito rendiconto cui le stesse si riferiscono, vengono tenute in considerazione ai fini della rideterminazione del contributo stata erogato da questo Ministero ai suddetti enti locali. Per non violare quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, lettera *q*), non dovrà essere richiesta pertanto alcuna integrazione dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio.

Per quanto riguarda le risorse mobiliari necessarie a consentire la piena operatività degli uffici giudiziari di primo grado, nascenti dalle fusioni delle preture e dei tribunali oggi esistenti, nei quali, come è noto, i giudici giudicheranno monocraticamente, salvo riserve di collegialità, saranno innanzitutto utilizzati, per quanto possibile, gli arredi e le attrezzature in dotazione alle preture.

Verranno anche utilizzati gli arredi e le attrezzature in dotazione attualmente alla sezioni distaccate presso le preture circondariali per le necessità nascenti dalla istituzione di sezioni distaccate di tribunale.

Ciò tuttavia non sarà sufficiente. È stato infatti previsto che per adeguare e allestire nuove aule di udienza per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudicherà in composizione monocratica occorrerà comunque una spesa di circa 6.000.000.000. Il costo medio per allestire un'aula di udienza è, infatti, di circa 12.000.000.

Posso assicurare che la struttura ministeriale ha compiuto e sta compiendo uno sforzo imponente sotto il profilo organizzativo per cercare, attraverso la razionalizzazione delle risorse, di porre gli uffici giudiziari in condizioni di affrontare la riforma.

PREIONI. Signor Presidente, se il nostro motto fosse: «Tanto peggio, tanto meglio» potrei dichiararmi soddisfatto della risposta del Sottosegretario, però indubbiamente il nostro motto non è questo.

Innanzitutto non sono soddisfatto del tempo intercorso prima di ottenere una risposta. La mia interrogazione, infatti, risale al 1996: era stata presentata (con richiesta di risposta scritta) nel periodo in cui si discuteva della riforma per l'introduzione del giudice unico di primo grado e, soprattutto, nel momento in cui l'allora ministro Flick dichiarava in varie occasioni che la riforma avrebbe comportato forse addirittura un risparmio di spesa pubblica.

L'interrogazione muoveva da una serie di elementi reperiti nelle sedi parlamentari (quali relazioni, pareri di Commissioni e documenti tecnici messi a disposizione dallo stesso Governo) e dunque in quel momento ed in quel contesto aveva una sua logica e, forse, una sua utilità.

Sono passati tre anni e la risposta è giunta soltanto adesso, dopo che sono stato costretto a ricorrere all'espedito di ritirare l'interrogazione – che era stata presentata nelle forme necessarie per ottenere la relativa risposta davanti all'Assemblea – e di ripresentarla con la richiesta di risposta in Commissione. Il Governo, stando al Regolamento del Senato, avrebbe dovuto rispondere in trenta giorni a partire dall'autunno del 1996. Il Governo, dunque, risponde con tre anni di ritardo e sostiene che i problemi e i quesiti posti nel 1996 sono in gran parte superati: ma sono passati ben tre anni da allora, e di ciò gli interroganti non possono che lamentarsi!

Per quanto riguarda l'altra parte della risposta fornita all'interrogazione, sottolineo il fatto che bisognerà certamente porre dei rimedi alla questione inerente alle Corti di appello. Un suggerimento, al riguardo, era stato fornito proprio ieri, nel corso della discussione del disegno di legge di delega al Governo per l'istituzione dei tribunali metropolitani, ed era contenuto nell'ordine del giorno che avevo presentato. Esso avrebbe impegnato il Governo ad istituire nella città di Novara una sede distaccata della Corte di appello di Torino per far fronte al carico di lavoro proveniente dalla parte orientale della regione Piemonte: la Lombardia ha due Corti di appello, mentre il Piemonte ne ha una sola. Il Piemonte ha quasi cinque milioni di abitanti che determinano una mole di contenzioso non indifferente dovuta alle tante attività imprenditoriali legate alla vicinanza con i confini di Stati comunitari ed extracomunitari (ricordo che la Svizzera è extracomunitaria): è una regione, comunque, nella quale le attività sono notevoli. Il carico di lavoro gravante sulla Corte di appello di Torino, quindi, è estremamente consistente e a nostro giudizio deve essere ripartito in maniera più opportuna tra due sedi, quanto meno tra una sede centrale (Torino) ed una sede distaccata (Novara).

L'ordine del giorno che avevo presentato riproponeva il testo o, meglio, in un certo senso rinvitava alla logica del testo di proposte di legge presentate in diverse legislature da più parlamentari: avevo menzionato anche quella dell'onorevole Correnti, attuale sindaco di Novara dell'ex PCI/PDS (adesso non so a quale sigla ci si debba riferire, forse «DS», perché è caduta la «P»), ripresentata al Senato dal senatore Vedovato e da me.

Spero che la bocciatura di tale ordine del giorno non comporti un problema per il Governo. Del resto c'è un intero palazzo nel quale sono custoditi gli ordini del giorno approvati o anche solo accettati come raccomandazione dei quali non si è mai fatto, e mai si farà, nulla: al suo interno ci sarà pure una stanza che contenga gli ordini del giorno bocciati, che seguiranno poi la stessa sorte di quelli approvati.

Ringrazio quindi per la cortesia mostrata con l'avermi voluto fornire una risposta, ma mi dichiaro piuttosto insoddisfatto dei contenuti della risposta stessa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

